



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO RECANTE CRITERI E MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 113, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.)

Approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 137 in data 24 luglio 2018.

Indice

Capo I – Norme Generali

Articolo 1 - *Oggetto, contenuto e campo di applicazione del regolamento. Rinvio dinamico.*

Capo II – Costituzione e destinazione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice

Articolo 2 - *Costituzione del fondo*

Articolo 3 - *Destinazione del fondo*

Capo III – Utilizzo delle risorse incentivanti del fondo

Articolo 4 - *Funzioni incentivabili*

Articolo 5 - *Costituzione dei gruppi di lavoro*

Articolo 6 - *Centrali di committenza*

Articolo 7 - *Criteri generali di attribuzione e ripartizione dell'incentivo*

Articolo 8 - *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
(ambito lavori)*

Articolo 9 - *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
(ambito servizi e forniture)*

Articolo 10 - *Coincidenza di funzioni*

Articolo 11 - *Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo*

Articolo 12 - *Disciplina delle attività svolte in forma "mista"*

Articolo 13 - *Disciplina delle varianti*

Articolo 14 - *Valutazione, quantificazione ed attribuzione dell'incentivo*

Articolo 15 - *Violazione degli obblighi di legge o di regolamento*

Articolo 16 - *Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di
esecuzione*

Articolo 17 - *Liquidazione e corresponsione dell'incentivo. Limiti.*

CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18 - *Informazione e confronto*

Articolo 19 - *Entrata in vigore e disciplina transitoria*

* * *

Capo I – Norme Generali

Articolo 1 - Oggetto, contenuto e campo di applicazione del regolamento. Rinvio dinamico.

1. Il presente regolamento organizzativo disciplina le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 18/4/2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91 ed entrato in vigore lo stesso giorno), come modificato dall'articolo 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e integrato dall'articolo 1, comma 526, della legge 27/12/2017, n. 205.

2. Esso è emanato ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 113 e a seguito della contrattazione decentrata integrativa in materia, svoltasi ai sensi della normativa sopra citata e conclusasi con la stipulazione dell'accordo in data 18/7/2018 con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e con le seguenti Organizzazioni Sindacali territoriali: FP CGIL, CISL FP, UIL FPA.

3. Tutte le disposizioni che seguono costituiscono integrazione del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e come tale sono adottate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente regolamento si applica nel caso di "appalti di lavori, servizi e forniture". Si applica altresì agli altri tipi di contratti pubblici per i quali ciò sia previsto, espressamente o per via di rimando, da altre disposizioni del D.Lgs. stesso o di legge e nei limiti eventualmente ed espressamente ivi previsti (es.: art. 54, accordi quadro; art. 64, dialogo competitivo; art. 65, partenariato per l'innovazione; art. 151, sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato nei beni culturali; art. 164 concessioni e, in combinato disposto art. 179, e contraente generale ed altre modalità di affidamento della Parte IV, quali finanza di progetto – art. 183, locazione finanziaria art. 187, cessione di immobili in cambio di opere art. 191, ecc.): in ogni caso, vengono riconosciute le quote del fondo di cui ai successivi articoli 8 e 9 in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

5. Ferma restando l'eventuale possibilità di incentivazione tramite altre forme previste dell'ordinamento, le presenti norme regolamentari non si applicano, nei limiti e secondo i criteri e le modalità ivi previsti, ai casi di cui all'articolo 1, comma 3 del precitato D.Lgs. n. 50/2016, nonché, ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del D.Lgs. stesso in base alle norme di cui al Titolo II della Parte I del medesimo, o di altra legge, con le eccezioni stabilite dal Codice espressamente o per via di rimando, di cui al comma precedente.

6. All'interno del presente regolamento, il precitato Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e successivamente modificato ed integrato, viene menzionato come "Codice". Qualora le disposizioni di questo regolamento citino norme di legge, statutarie o regolamentari che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione. Le disposizioni del presente regolamento si intendono altresì modificate per effetto del sopravvento successivo di norme sovraordinate che dispongano con efficacia generale in modo diverso e/o in contrasto con quanto previsto dal regolamento medesimo. In tali casi, in attesa o comunque in assenza di eventuale aggiornamento formale del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

7. Al di fuori del campo giurisdizionale amministrativo, per il quale le sentenze fanno stato unicamente tra le parti del giudizio, nel caso in cui Enti costituzionali sovraordinati al Comune di Bra e/o legalmente competenti nella materia, quali ad esempio l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, le Sezioni Unite o la Sezione per il Piemonte della Corte dei Conti, il Governo o la Ragioneria Generale dello Stato, in funzione di deliberazione con valenza generale di pareri consultivi o di principi contabili o di diritto, si pronuncino in maniera contrastante con le norme del presente regolamento, l'Amministrazione comunale sospende l'applicazione delle norme regolamentari in questione, in attesa della modifica delle stesse o dell'applicazione di cui al precedente comma 4, ultimo periodo.

Capo II – Costituzione e destinazione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice

Articolo 2 - Costituzione del fondo

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, nell'ambito del campo di applicazione del presente regolamento, di cui al precedente articolo 1, nonché in presenza degli ulteriori presupposti di cui al successivo comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione comunale, nel quadro economico di ogni lavoro, servizio o fornitura da affidare all'esterno prevede di volta in volta un apposito fondo, definito in relazione all'importo posto a base di gara in maniera diversamente graduata e modulata, rispettivamente, per i lavori e per i servizi o forniture nei successivi commi 3 e 4 di questo articolo. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato dal Codice come "funzionale" (art. 3, comma unico, lett. qq), ovvero "prestazionale" (art. 3, comma unico, lett. ggggg).

2. Si stabilisce che ulteriori presupposti generali per la costituzione del fondo sono:

Per lavori, servizi o forniture

- a) Che per l'affidamento di volta in volta interessato sia prevista una gara aperta o una procedura ordinaria o comunque competitiva fra più soggetti, da individuarsi fra quelle previste dal Codice: sono incluse le procedure di cui al Capo II della parte II, Titolo III di esso; in via di parziale deroga sono ammesse le procedure di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice; sono invece esclusi tutti gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice stesso, nonché le forniture di beni o servizi affidate direttamente tramite semplice adesione a Convenzioni già esistenti Consip o di altri soggetti aggregatori; nel caso di utilizzo di elenchi di operatori economici o del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il numero di operatori invitati alle procedure deve essere conforme a quanto previsto dal Codice per le altre procedure sopra ammesse nella presente lettera;
- b) Che l'importo a base di gara (IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione) sia pari o superiore ad euro 40.000,00;
- c) Fermi restando i divieti di cui all'articolo 1, comma 3 del Codice, che l'acquisizione non sia finanziata interamente tramite risorse esterne (mutui, contributi pubblici o privati, ecc.) che non prevedano nell'ambito del finanziamento la copertura del presente fondo; nel caso di finanziamento esterno parziale non destinabile all'incentivo, il finanziamento previsto a carico del Comune deve essere sufficiente a coprire interamente l'incentivo teoricamente attribuibile.
- d) Per i soli lavori
- e) Che non si tratti di lavori in amministrazione diretta di cui all'articolo 3, comma unico, lettera gggg) del Codice, nonché di alcuno dei tipi di lavori di manutenzione ordinaria, come definiti dall'articolo 3, comma unico, lettera oo-quater) del Codice e dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
- f) Per i soli servizi o forniture
- g) L'inserimento dell'intervento nel programma biennale delle forniture di beni e servizi, di cui alla vigente normativa; nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di adozione del suddetto programma biennale, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione;
- h) La preventiva redazione del documento di progettazione del servizio e /o fornitura da acquisire, ai sensi dell'articolo 23 del Codice;
- i) La nomina, ai sensi delle disposizioni del Codice, del Direttore dell'esecuzione.

3. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori, in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare viene fatto riferimento per un verso alla distinzione operata dall'articolo 3, comma unico, lettere bbbb) e cccc) del Codice tra "opere e lavori a rete" e "opere e lavori puntuali" e, per l'altro, all'importo a base di gara, come segue:

Opere e lavori puntuali

da euro 40.000,00 a euro 1.000.000,00, percentuale del 2,00 %;

da euro 1.000.000,01 alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dal Codice, percentuale dell'1,50%;

importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, percentuale dell'1,00%.

Opere e lavori a rete

da euro 40.000,00 a euro 1.000.000,00, percentuale dell'1,75 %;

da euro 1.000.000,01 alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dal Codice, percentuale dell'1,25%;

importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, percentuale dello 0,50%.

4. Nel caso di servizi e forniture, la graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto ed è così modulata in ragione dell'importo del servizio e della fornitura da acquisire:

a) da euro 40.000,00 alla soglia di rilevanza comunitaria stabilita dal Codice, percentuale dell'1,25%;

b) dalla soglia di rilevanza comunitaria a euro 1.000.000,00, percentuale dello 0,75%;

c) da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00, percentuale dello 0,25%;

d) per importi superiori, percentuale dello 0,10%.

5. Per le opere o lavori pubblici, l'ammontare delle risorse che alimentano il fondo di cui al comma 1 è previsto nel progetto di fattibilità tecnico-economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'articolo 16 del DPR n. 207/2010 o altra norma sostitutiva di esso. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto previsti dall'articolo 23 del Codice.

Articolo 3 - Destinazione del fondo

1. All'interno dell'importo del fondo di cui al precedente articolo 2, la quota dell'80% fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per il singolo lavoro, servizio o fornitura, ed ha destinazione vincolata all'incentivazione del personale allo svolgimento delle funzioni tecniche relativamente allo specifico progetto in gara, secondo i criteri e le modalità definite dal presente regolamento, e deve essere tale da poter comprendere al suo interno sia l'incentivo vero e proprio nella misura massima prevista ai sensi del presente regolamento, che ogni altro onere, tributo e/o contributo a carico del dipendente o dell'Ente, inclusa l'IRAP. A tal fine, già nella definizione del quadro economico o progettuale dell'intervento, dalla suddetta quota dell'80% viene incorporato l'importo prevedibile per IRAP, ottenendo la somma teoricamente disponibile per la liquidazione degli incentivi, comprensiva anche degli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 113, comma 2, del Codice.

2. La restante quota del 20% viene utilizzata singolarmente, o può essere considerata assieme ad altre somme a bilancio, per contribuire complessivamente agli obiettivi di cui al comma 4 dell'articolo 113 del Codice, secondo le modalità definite dall'Amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti da tale disposizione del Codice: le relative somme vanno impegnate e spese, o riallocate al Fondo Pluriennale Vincolato, secondo i Principi e le norme contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e dal vigente Regolamento di contabilità. Si applica il comma 2 del successivo articolo 7.

Capo III – Utilizzo delle risorse incentivanti del fondo

Articolo 4 - Funzioni incentivabili

1. La quota dell'80% di cui al comma 1 dell'articolo precedente è destinata, per ogni progetto, ad incentivare esclusivamente l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'articolo 113, comma 2, del Codice.

2. Possono dunque essere destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti, definiti secondo le denominazioni stabilite dal Codice, se all'interno del progetto siano previste e dai medesimi vengano effettivamente svolte le relative funzioni:

- dipendente responsabile unico del procedimento;
- dipendenti incaricati della programmazione della spesa di investimento (non di spesa corrente) per lavori, servizi o forniture;
- dipendenti che effettuano la verifica preventiva di progettazione, di cui all'articolo 26 del Codice (lavori);

- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli articoli 32 e 33 del Codice
- dipendenti incaricati della direzione dei lavori;
- dipendenti incaricati della direzione dell'esecuzione (servizi o forniture)
- dipendenti incaricati del collaudo tecnico amministrativo (lavori);
- dipendenti incaricati del collaudo statico (lavori);
- dipendenti incaricati della verifica di conformità (servizi o forniture);
- i dipendenti collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Non sono incentivabili con i criteri e le modalità del presente regolamento gli atti di progettazione e quelli di pianificazione generale e/o particolareggiata (urbanistica, territoriale, commerciale, ecc.), anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. Gli incentivi di cui al presente regolamento non possono inoltre essere percepiti da personale con qualifica dirigenziale: si applica a tal proposito il successivo articolo 11.

4. Nel caso in cui, all'atto della definizione del quadro economico o dei documenti di progetto di cui al comma 5 del precedente articolo 2, appaia indubitabile che qualcuna delle funzioni di cui al presente articolo, alla quale il successivo articolo 8 o articolo 9 attribuisca un valore positivo al relativo coefficiente di ripartizione dell'incentivo, non sia legittimamente prevista nel progetto di lavoro o servizio o fornitura in questione, oppure non potrà comunque essere incentivata a causa delle esclusioni soggettive di legge o del presente regolamento in ordine ai soggetti che svolgono una o più delle funzioni stesse o per altra ragione, la quota dell'80% di cui al comma 2 del precedente articolo 3 viene direttamente decurtata nella misura percentuale del coefficiente teoricamente attribuito alla funzione stessa non presente o non incentivabile. Il relativo risparmio può essere utilizzato per finanziare gli altri elementi del progetto, oppure rimane nelle somme a disposizione del quadro economico stesso.

Articolo 5 - Costituzione dei gruppi di lavoro

1. L'Amministrazione, nel Piano degli Obiettivi del Piano esecutivo di Gestione o in altro provvedimento apposito oppure di carattere programmatico, individua la struttura tecnico amministrativa (Ripartizione, Servizio o Staff) incaricata del progetto o intervento di lavoro oppure di acquisizione di servizio o fornitura, nonché i termini temporali e/o le altre caratteristiche essenziali dello stesso ritenute rilevanti dall'Amministrazione.

2. Il Dirigente cui fa capo la struttura individuata, con proprio provvedimento scritto (determinazione o ordine di servizio registrato presso la Segreteria Generale) individua, prima o contestualmente all'inizio delle attività, il personale appartenente alla struttura o comunque a sua disposizione che opererà nello specifico intervento, identificando, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo precedente o comunque di legge, il ruolo di ciascuno dei dipendenti individuati.

3. Per quanto riguarda eventuali collaboratori dei singoli titolari delle funzioni assegnate, essi possono essere individuati direttamente nel provvedimento stesso, altrimenti verranno di volta in volta assegnati alla collaborazione nelle funzioni stesse dal Dirigente o dal funzionario titolare della funzione nell'ambito della normale organizzazione periodica del lavoro della Ripartizione, servizio o staff: in tale ultimo caso spetterà al Dirigente, nella fase di liquidazione degli incentivi, sentiti i titolari delle singole funzioni, determinare l'effettivo coinvolgimento e l'apporto fornito da ciascun collaboratore al rispettivo titolare di funzione tecnica, quantificandone l'incentivo nell'ambito delle misure stabilite dai successivi articoli 8 e 9.

4. Se necessario, e nel rispetto delle altre norme giuridiche o contrattuali, dei requisiti e delle rispettive competenze, tutti i ruoli di cui al comma precedente possono anche essere cumulati in uno o più dei dipendenti: in tal caso si applicano i successivi articoli 10 e 14, comma 2, ultimo periodo.

5. Possono essere inseriti nel gruppo di lavoro, e come tali destinatari dell'incentivo tecnico, anche i dipendenti a tempo determinato o quelli somministrati da agenzia di lavoro temporaneo ed assegnati alla struttura di cui al comma 1.

6. Non possono essere attribuiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del D.Lgs. n.165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

7. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate. Nel provvedimento stesso possono essere indicati, in relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, le quantità, le caratteristiche ed i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

9. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente con provvedimento di pari natura di quello iniziale, dando conto delle esigenze sopraggiunte. In esso è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui vanno ascritte, e delle attività trasferite ad altri o nuovi componenti del gruppo. Si applica il successivo articolo 14, comma 6.

Articolo 6 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolte da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole funzioni/acquisizioni dai successivi articoli 8 e 9 del presente regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi, tra le attività da essa svolte di cui all'articolo 37 del Codice, quelle incentivabili ai sensi del presente regolamento.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale. A seconda del momento in cui diviene certa la necessità dell'espletamento delle funzioni da parte della Centrale, si applica il comma 4 del precedente articolo 4 oppure il comma 2, ultimo periodo, del successivo articolo 7.

Articolo 7 - Criteri generali di attribuzione e ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo può essere determinato e ripartito solo per le prestazioni effettivamente rese nell'ambito di funzioni svolte e concluse. Le singole funzioni e le relative prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento formale da parte dell'Organo competente;
- b) per la verifica dei progetti, con il deposito agli atti della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di gara, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche ai fini della liquidazione delle relative fatture;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
- g) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- h) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;
- i) per il RUP, con la conclusione di tutte le attività sopra elencate e comprese nel progetto.

Non sono previsti acconti in corso di funzione non terminata: si applica il successivo articolo 17, comma 2.

2. In caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura per sopravvenute cause o motivi indipendenti dal personale incaricato (mancati finanziamenti, mutata decisione dell'Amministrazione, impedimenti derivati da sopravvenuto mutamento della normativa, ecc.) adeguatamente comprovati da atti o documenti amministrativi, la corresponsione degli incentivi avviene solo per le prestazioni effettivamente rese. In tal caso, le restanti risorse stanziare nel fondo di cui al precedente articolo costituiscono economia e rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione.

3. La determinazione e suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente rese, del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo realmente apportato dai

dipendenti coinvolti. Essa va motivata in sede di liquidazione per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Articolo 8 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro (ambito lavori)

1. Nell'ambito dell'affidamento all'esterno di lavori, i coefficienti di ripartizione della somma destinata ad incentivo ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, ultimo periodo, sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definita in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Prestazione	Percentuale sulle risorse destinate ad incentivo
a) Responsabile unico del procedimento ed eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto nelle sue funzioni	33-36%
b) Programmazione della spesa per investimenti	1-2%
c) Verifica preventiva dei progetti	5%
d) Predisposizione e controllo delle procedure di gara	8%
e) Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	4-5%
f) Direzione dei lavori di cui: al Direttore dei lavori 26% al Direttore Operativo (tra cui il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) 10%	36-33%
g) Collaudo Tecnico-Amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo Statico, collaudi funzionali	12%
Totale	100%

2. In sede di formazione del gruppo di lavoro, o successivamente fino al provvedimento di liquidazione e nelle stesse forme scritte, il Dirigente, motivando, stabilisce i coefficienti da destinare nell'ambito delle forchette percentuali mobili di cui alle lettere a), b), e) ed f) della tabella del comma precedente. Negli stessi termini e forme, nonché con adeguata motivazione, può anche disporre limitate variazioni alle percentuali della tabella stessa, senza incrementi della percentuale totale del 100%.

3. In caso di presenza di collaboratori dei titolari delle suddette funzioni, assegnati o comunque utilizzati nel gruppo di lavoro nelle forme e modalità di cui al precedente articolo 5, comma 3, può essere loro attribuita dal Dirigente, nell'ambito della quota assegnata alla funzione nella tabella del comma 1 e consultato il titolare della rispettiva funzione, un compenso complessivo pari ad una percentuale compresa tra il 15 ed il 25 % della percentuale effettivamente attribuita, in sede di liquidazione, al titolare della singola funzione stessa nel gruppo di lavoro.

Articolo 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro (ambito servizi e forniture)

1. Nell'ambito dell'affidamento all'esterno di forniture e servizi, i coefficienti di ripartizione della somma destinata ad incentivo ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, ultimo periodo, sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definita in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Prestazione	Percentuale sulle risorse destinate ad incentivo
a) Responsabile unico del procedimento ed eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto nelle sue funzioni	25%
b) Programmazione della spesa per investimenti	5%

Prestazione	Percentuale sulle risorse destinate ad incentivo
c) Predisposizione e controllo delle procedure di gara	20%
d) Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	50%
Totale	100%

2. In sede di formazione del gruppo di lavoro o successivamente fino al provvedimento di liquidazione e nelle stesse forme scritte, il Dirigente, motivando adeguatamente, può disporre limitate variazioni alle percentuali della tabella stessa, senza incrementi della percentuale totale del 100%.

3. In caso di presenza di collaboratori dei titolari delle suddette funzioni, assegnati o comunque utilizzati nel gruppo di lavoro nelle forme e modalità di cui al precedente articolo 5, comma 3, può essere loro attribuita dal Dirigente, nell'ambito della quota assegnata alla funzione nella tabella del comma 1 e consultato il titolare della rispettiva funzione, un compenso complessivo pari ad una percentuale compresa tra il 15 ed il 25 % della percentuale effettivamente attribuita, in sede di liquidazione, al titolare della singola funzione stessa nel gruppo di lavoro.

Articolo 10 - *Coincidenza di funzioni*

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nel caso di coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, comma 3, del Codice), si determina un abbattimento del 50% sulla percentuale più bassa: alla somma così risparmiata si applica il precedente articolo 4, comma 4 nel caso ivi previsto; in caso diverso costituiscono economia per l'Amministrazione.

Articolo 11 - *Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo*

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, per le relative quote di incentivo si applica il precedente articolo 4, comma 4, nel caso ivi previsto, altrimenti esse costituiscono economia. Ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 15 - 25% dell'aliquota prevista per la funzione dai precedenti articoli 8 e 9.

Articolo 12 - *Disciplina delle attività svolte in forma "mista"*

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, si applica il precedente articolo 4, comma 4, nel caso ivi previsto; negli altri casi, la percentuale del compenso è calcolata su base "teorica" intera, ma a consuntivo si detrae l'apporto della figura esterna per la quota teoricamente a questa spettante: le restanti quote sono attribuite al personale interno.

Articolo 13 - *Disciplina delle varianti*

1. Le varianti conformi all'articolo 106, commi 1 e 2, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo le varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni nella progettazione, definite dai commi 9 e 10 dell'articolo 106 del Codice.

Articolo 14 - *Valutazione, quantificazione ed attribuzione dell'incentivo*

1. L'incentivo è attribuito con determinazione del Dirigente competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento del lavoro, servizio o fornitura, ad ogni soggetto destinatario entro la misura massima delle quote definite in tabella nei precedenti articoli 8 e 9 per ciascuna

funzione, previa presentazione, da parte del RUP e/o dei titolari incaricati delle singole funzioni, di una o più relazioni riferite alle funzioni svolte e contenenti almeno:

- tipo di attività da svolgere;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive;
- proposta di incentivo da corrispondere.

2. Nel caso di collaboratori coinvolti nel Gruppo di lavoro con le modalità di cui al precedente articolo 5, comma 3, compete alla figura principale di ciascuna delle funzioni di cui alle tabelle degli articoli 8 e 9 attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e proporre, all'interno della percentuale assegnata le quote da attribuire a ciascuno. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, all'assegnatario unico dell'attività, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 10.

3. Ai fini della attribuzione dell'incentivo, il responsabile ed il dirigente tengono conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura, con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

4. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile e/o del Dirigente ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo devono essere adeguatamente inseriti nelle motivazioni della determinazione dirigenziale, specialmente nel caso di valutazioni inferiori di oltre il 50% alla massima.

5. I risparmi dovuti a valutazioni inferiori al massimo teorico costituiscono economia o rientrano nelle altre somme a disposizione dell'intervento.

6. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Articolo 15 - *Violazione degli obblighi di legge o di regolamento*

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16 - *Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione*

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, imputabili al personale incaricato di tale fase, a detto personale non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, commi 1 e 2, del Codice, e in ogni caso non dipendenti dall'operato del personale incaricato di tale fase, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, commi 1 e 2, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore tecnico-amministrativo, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sottostante.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, imputabili al personale incaricato di tale fase, a tale personale non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottostante.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Articolo 17 - Liquidazione e corresponsione dell'incentivo. Limiti.

1. La liquidazione e corresponsione dell'incentivo avviene con atto, anche contestuale e/o ricompreso nella determinazione dirigenziale di cui all'articolo precedente. Nell'atto di liquidazione deve essere fatto constare del preventivo scorporo dell'IRAP dalle risorse destinate all'incentivo, nonché della detrazione, dai singoli incentivi lordi attribuiti a ciascun dipendente, degli altri oneri riflessi previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente.

2. Nel caso di interventi che coinvolgano più esercizi annuali, la liquidazione dell'incentivo avviene almeno annualmente limitatamente alle funzioni completamente svolte ed alle attività rese nell'ambito di esse ai sensi del precedente articolo 7, comma 1. Il dirigente, previa verifica come sopra delle funzioni svolte dai singoli partecipanti al gruppo di lavoro, attribuisce le percentuali corrispondenti alle sole funzioni di cui all'articolo 8 o 9 già svolte e completate. Per quanto riguarda il RUP, nel caso di cui al presente comma le sue competenze, di cui alla lettera a) del precedente articolo 8, comma 1 saranno liquidate: per il 50%, nella liquidazione successiva al termine della fase c) di cui al precedente articolo 6, comma 1, e il saldo al termine di tutte le attività, all'atto della redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.

3. L'atto di liquidazione, una volta esecutivo, viene trasmesso ad ogni interessato, nonché agli uffici degli Stipendi e del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di attribuzione e di liquidazione è trasmesso al competente Nucleo di valutazione di cui all'articolo 24 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che lo acquisisce come elemento di giudizio sulle attività valutative del Dirigente, nel processo annuale di valutazione dei Dirigenti, di competenza del Nucleo stesso.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.

CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18 - Informazione sindacale.

1. Gli incentivi corrisposti ai sensi del presente regolamento fanno parte delle risorse decentrate per il salario accessorio, di cui alle vigenti norme contrattuali collettive nazionali,

ancorché non siano da contabilizzarsi ai fini del rispetto del limite complessivo annuale, di cui all'articolo 75, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. Il Servizio Personale e Organizzazione fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e, su richiesta, alle Organizzazioni Sindacali territoriali in merito ai compensi stessi, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Articolo 19 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio contestualmente alla deliberazione della Giunta Comunale che l'approva.

2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice (19/4/2016) e fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove e nella misura in cui il relativo finanziamento sia già stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizione di lavori, servizi o forniture.

3. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti per forniture o servizi già affidati alla data di entrata in vigore del Codice.

4. In ordine alle attività inerenti ai lavori per i quali i relativi progetti ed i rispettivi fondi per la progettazione e l'innovazione nonché gruppi di lavoro siano stati rispettivamente approvati e costituiti entro il 18/4/2016:

- relativamente alle attività effettivamente svolte e concluse alla data del 18/4/2016, gli incentivi verranno liquidati secondo la previgente disciplina, di cui al Regolamento interno approvato della Giunta Comunale con deliberazione n. 120 del 16/03/2001, ed integrato rispettivamente con deliberazioni n. 186 del 16/4/2004 e n. 172 del 28/7/2015;
- per le attività successive alla data del 18/4/2016, gli incentivi potranno essere liquidati secondo la previgente disciplina, di cui al testé citato Regolamento interno approvato della Giunta Comunale con deliberazione n. 120 del 16/03/2001, ed integrato rispettivamente con deliberazioni n. 186 del 16/4/2004 e n. 172 del 28/7/2015, solo in tanto e in quanto tale liquidazione sia compatibile con le norme di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice: in particolare, non potranno essere liquidati incentivi per funzioni tecniche, quali la progettazione, la cui incentivazione non sia più consentita dalla suddetta nuova norma del Codice stesso.

* * *